

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1401

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE ROSA, BISCARDI, CANNARIATO,
LOPEZ, MANZINI, PAGANO e RESTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1993

Celebrazioni dell'VIII centenario della nascita di Federico II

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge intende promuovere, in occasione dell'ottavo centenario della nascita, un programma di iniziative finalizzate all'approfondimento della figura di Federico II ed alla valorizzazione e conservazione di quanto testimonia la sua opera di legislatore e la sua influenza nella cultura e nell'arte del suo tempo.

Nato a Iesi il 26 dicembre 1194 da Costanza, figlia di Ruggero II d'Altavilla fondatore della monarchia normanna dell'Italia meridionale, e dall'imperatore Enrico VI di Svevia, figlio di Federico Barbarossa, Federico II dominò la vita politica e culturale europea fino alla sua morte, avvenuta il 13 dicembre 1250 nel castello di Ferentino in Capitanata.

Imperatore del Sacro romano impero, re di Sicilia, re di Germania, re di Borgogna, re di Gerusalemme, uomo di vasta e complessa cultura, Federico II è stato ed è oggetto di appassionate ricerche; politico geniale, legislatore (promulgatore del *Liber constitutionum regni Siciliae*, prima raccolta organica di leggi dopo quella giustiniana, nell'Europa medievale, definita «monumento legislativo laico dell'età di mezzo»), fondatore e poeta della cosid-

detta scuola poetica siciliana, filosofo, studioso delle scienze naturali (autore tra l'altro di un trattato di falconeria), architetto, antesignano dello spirito laico moderno, ecco alcuni degli aspetti della sua personalità che sono stati e sono oggetto di attenzione e che gli valsero l'appellativo di *stupor mundi*.

Nonostante i vasti domini restò sempre fortemente legato al suo regno di Sicilia. Ne organizzò le strutture amministrative secondo un originale modello sancito nelle citate *Constitutiones*. Nel 1224 fondò l'Università degli studi di Napoli per rispondere all'esigenza di qualificare il personale addetto all'amministrazione di un regno che nella prima metà del tredicesimo secolo era il più moderno d'Europa.

L'articolo 1 del disegno di legge affida ad un apposito comitato nazionale, nominato con decreto del Ministro per i beni culturali ed ambientali, l'organizzazione delle celebrazioni con l'indicazione delle iniziative da ritenersi prioritarie.

L'articolo 2 fissa in 4.000 milioni di lire, da suddividere in tre esercizi, l'importo del contributo occorrente per far fronte alle iniziative programmate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'organizzazione delle celebrazioni dell'ottavo centenario della nascita di Federico II di Svevia è affidata ad un Comitato nazionale, nominato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.

2. Nell'ambito delle iniziative da assumere, il Comitato nazionale darà priorità:

a) alla catalogazione dei beni culturali direttamente o indirettamente riferibili alla figura di Federico II;

b) all'integrazione ed all'aggiornamento della *Historia diplomatica Friderici Secundi*;

c) alla predisposizione di un testo di riferimento, con relativo *Vocabularium* e traduzione italiana, del *Liber Augustalis*;

d) alla edizione di fonti e testi di rilevante interesse per la conoscenza di Federico II;

e) alla predisposizione ed all'attuazione di progetti di restauro di alcune delle più significative emergenze artistiche (castelli, monumenti, manufatti d'arte minore) dell'età federiciana;

f) alla raccolta sistematica delle testimonianze letterarie di epoca federiciana;

g) alla predisposizione di una guida dei luoghi federiciani;

h) alla redazione di una completa bibliografia federiciana.

Art. 2.

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 1, comma 2, al Comitato nazionale, di cui al comma 1 dello stesso articolo, è concesso un contributo di lire 4.000 milioni di cui 1.000 milioni per l'anno 1993 e lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

2. Per il funzionamento del Comitato non possono essere assunti impegni a carattere obbligatorio o permanente. Per gli oneri relativi al funzionamento del Comitato si provvede nei limiti ed a carico delle ordinarie dotazioni iscritte al capitolo 1062 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.